Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **880.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 115, secondo comma, concernente gli insegnamenti aggiunti a quelli del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria, per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica l'insegnamento di « materiali per l'elettrotecnica » muta la denominazione in quella di « materiali speciali per l'elettrotecnica e l'elettronica ».

Nell'art. 121, concernente l'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente, per la facoltà di ingegneria, gli insegnamenti complementari di:

complementi di idraulica (semestrale);

elementi di calcolatori e tecniche operative;

progetto di infrastrutture stradali (semestrale),

mutano la denominazione rispettivamente in quella di:

complementi di costruzioni idrauliche (semestrale);

calcolatori elettronici;

tecnica ed economia delle infrastrutture stradali II (semestrale).

Nell'art. 125, concernente l'elenco degli istituti della facoltà di ingegneria, l'istituto di scienze delle costruzioni e l'istituto di costruzioni stradali e ferroviarie, mutano la denominazione rispettivamente in quella di « istituto di scienza e tecnica delle costruzioni » e « istituto di strade, ferrovie ed aeroporti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **881.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 900, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 22 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel modo seguente:

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 33 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, è modificato nel modo seguente:

Art. 33. — Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.

Art. 3.

L'art. 43 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 657, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è modificato nel modo seguente:

Art. 43. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 4.

L'art. 52 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è modificato nel modo seguente:

Art. 52. — Il numero massimo degli allievi è di ventiquattro per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **882**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1969, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

teoria dello sviluppo economico;
economia regionale;
economia e politica industriale;
economia del lavoro;
programmazione economica;
programmazione e controllo economico di gestione;
amministrazione del personale;
diritto industriale;
organizzazione del lavoro;
tecnica della revisione aziendale;
diritto pubblico dell'economia;
diritto agrario;
diritto comunitario europeo;
diritto dei Paesi socialisti;
finanza aziendale;
storia economica contemporanea;
sistemi economici comparati;
economia del benessere;
economia del settore pubblico;
finanza degli enti locali;
economia dei mercati agricoli;
economia dei trasporti marittimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 99

Legge 26 gennaio 1982, n. 21.

Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.

La composizione e l'entità massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge.

I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.

Art. 2.

Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente è posto in soprannumero all'organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Per il conseguente ripianamento degli effettivi è autorizzato il ricorso anche ad arruolamenti straordinari.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'articolo 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verrà assunto dall'Arma dei carabinieri in virtù della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Il contingente dei militari del Corpo della guardia di finanza già utilizzato per il servizio di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, all'atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, viene assorbito nell'ambito delle attuali vacanze degli organici del Corpo. Il restante personale resta in soprannumero.

L'assorbimento del personale in soprannumero avverrà in ragione del 20 per cento delle successive vacanze di organico.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 213 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché al servizio di scorta per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del Corpo della guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti autorità ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui alle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, cessano di avere effetto dalla data stabilita con il decreto previsto dal precedente articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA IMPIEGARE IN SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA

Colonnelli	n.	1
Maggiori o tenenti colonnelli	»	3
Ufficiali inferiori	»	2
Marescialli maggiori aiutanti o marescialli maggiori	»	110
Marescialli capi o ordinari	»	30
Brigadieri o vicebrigadieri	»	130
Graduati e militari di truppa	»	1.324

LEGGE 27 gennaio 1982, n. 22.

Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonchè a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10)

La formula di inserzione, che è stata stampata in modo errato in calce al decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, contenente norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 gennaio 1982, è sostituita dalla seguente: « Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 gennaio 1982.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1981-31 agosto 1982, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del « Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35, e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1981), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 21% per il periodo 1° settembre 1980-31 agosto 1981;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1981-31 agosto 1982;

Visti i tassi di interesse applicati al 1° settembre 1981 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del « Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1981-31 agosto 1982, al 23% (ventitre per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(491)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 1981.

Assunzioni straordinarie di coadiutori penitenziari e di operai comuni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, con il quale sono state estese all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni relative alla assunzione di personale straordinario di cui al decreto delegato emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, contenente norme intese a disciplinare le assunzioni temporanee presso le Amministrazioni dello Stato per esigenze di carattere eccezionale;

Atteso che l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 prevede, presso gli uffici centrali e periferici, determinati con provvedimento del Ministro competente, la istituzione di appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, nonché i contingenti delle assunzioni;

Considerato che nel caso dell'Amministrazione penitenziaria gli uffici presso i quali possono essere istituiti gli elenchi degli aspiranti sono da individuarsi negli ispettorati distrettuali per adulti;

Ritenuto che, in relazione alle esigenze di carattere eccezionale degli istituti penitenziari è particolarmente risentita la carenza di coadiutori e di operai;

Decreta:

E' istituito presso ogni ufficio di ispettorato distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena l'elenco degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per le mansioni di coadiutore penitenziario.

Le assunzioni dei coadiutori e degli operai comuni saranno effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 dai capi degli uffici degli ispettorati distrettuali nei limiti dei contingenti numerici a lato stabiliti:

Ufficio dell'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti di	Coadiutori (IV liv. retr.)	Operai comuni (II liv. retr.)
Torino	60	50
Milano	70	40
Venezia	40	25
Firenze	45	50
Roma	—	25
Napoli	—	25
Messina	—	15
Palermo	—	15
Cagliari	25	20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Delfino, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Delfino, con sede in Milano, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Castrovillari, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile autoveicoli secondo quanto risulta da numerosi verbali di vigili urbani di diverse città che hanno elevato, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, contravvenzione nei confronti di proprietari di veicoli che avevano stipulato l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore con la predetta società;

Visti gli esposti inviati da danneggiati e da assicurati con la citata società di mutuo soccorso Delfino con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 811535 del 24 febbraio 1981 la società di mutuo soccorso Delfino è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa e che la società stessa con lettera del 16 marzo 1981, nel conformare il predetto esercizio, non ha manifestato l'intenzione di voler cessare dallo stesso;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa in genere ed in particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Delfino è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso, alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 14 gennaio 1982, n. 217 ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Delfino;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Delfino, con sede in Milano ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Castrovillari, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avvocato Vincenzo Carlo Amati.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Delfino, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(492)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 debbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, con sede in Padova, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Padova, esercita le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore secondo quanto risulta da numerosi verbali di vigili urbani di diverse città che hanno elevato, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, contravvenzione nei confronti di proprietari di veicoli che avevano stipulato l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli con la predetta società;

Visti gli esposti inviati da danneggiati e da assicurati con la citata società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 817683 del 22 settembre 1980 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa in genere ed in particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3838;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959 e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali non ancora emanate;

Vista la sentenza n. 8, cron. n. 634, in data 13 febbraio 1981, con la quale il tribunale di Padova, sezione I, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 217 in data 14 gennaio 1982, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, con sede in Padova ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Padova, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Emilio Sanzari.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(494)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso San Paolo di Torino, in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso San Paolo di Torino, con sede in Cinisello Balsamo, piazza Andrea Costa n. 20, esercita le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, infortuni, malattia, trasporti, incendio, cauzioni, furti, vita, come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi effettuati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Sesto San Giovanni in data 5 febbraio 1981;

Visti i processi verbali con i quali i vigili urbani di diverse città hanno elevato contravvenzione ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti di proprietari di veicoli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore con la predetta società di mutuo soccorso San Paolo di Torino;

Visti gli esposti inviati da danneggiati ed assicurati con la citata società di mutuo soccorso San Paolo di Torino con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 817682 del 22 settembre 1980 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la predetta società di soccorso San Paolo di Torino è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa e che la società stessa con lettera del 13 gennaio 1981 ha sostenuto la legittimità dell'esercizio di detta attività;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso San Paolo di Torino è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 5256 del 28 maggio 1981 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso San Paolo di Torino;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « San Paolo di Torino », con sede in Cinisello Balsamo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Carlo Amati.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso San Paolo di Torino, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(493)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno, in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno, con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 15, esercita l'attività assicurativa in particolare nei rami credito, cauzioni e responsabilità civile autoveicoli terrestri secondo quanto risulta da varie segnalazioni pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corredate da copia fotostatica delle polizze emesse nonché da verbali di vigili urbani di diverse città che hanno elevato, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, contravvenzione nei confronti di proprietari di veicoli che avevano stipulato l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore con la predetta società;

Visti gli esposti inviati da danneggiati e da assicurati con la citata società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 817687 del 22 settembre 1980 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la predetta società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Vista la sentenza in data 22 ottobre 1980 con la quale il tribunale di Napoli, sezione VII fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società di mutuo soccorso con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 15, ed iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 582/73;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte della società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295 il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 217 del 14 gennaio 1982 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole in merito alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Lloyd Tirreno », con sede in Napoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Ermete Errico.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(496)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso La San Marco, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso La San Marco, con sede in Verona, via Isonzo n. 3 in liquidazione volontaria, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Verona, ha esercitato le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ritiro patente, assistenza legale, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile diversi, rotture vetri, cristalli, come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo di polizia tributaria di Verona in data 25 maggio 1981;

Visti gli esposti inviati da persone che hanno subito danni causati da assicurati con la citata società di mutuo soccorso La San Marco con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 813383 in data 24 aprile 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso La San Marco è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio della attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa in genere ed in particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3838;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso La San Marco è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959 e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Vista la sentenza n. 92 cron. n. 7539 in data 8 luglio 1981 con la quale il tribunale di Verona, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società di mutuo soccorso La San Marco in liquidazione volontaria;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295 il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 419 in data 25 gennaio 1982, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso La San Marco;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso La San Marco, con sede in Verona ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Verona, è posta in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore l'avv. Italo Cinalli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso La San Marco, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(498)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Compagnia italiana di Sicurtà, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Compagnia italiana di sicurtà già Mutual Service, con sede in Roma, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Roma, esercita le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed infortuni come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo regionale di polizia tributaria di Napoli il 28 dicembre 1981;

Visto il verbale del Corpo dei vigili urbani di Roma che ha elevato, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, contravvenzione nei confronti di proprietario di veicolo che aveva stipulato l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli con la predetta società;

Considerato che con nota raccomandata n. 810301 in data 16 gennaio 1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso C.I.S. è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurative in genere ed in particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso C.I.S. è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959 e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295 il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munito della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 419 in data 25 gennaio 1982, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso C.I.S.;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso C.I.S., con sede in Roma ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Ermete Errico.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso C.I.S., ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(500)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Unitas, in Velletri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e succesive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Unitas, con sede in Velletri, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Velletri al n. 1898/74 reg. soc. direzione generale in Roma, via N. L'Alunno n. 15 e direzione amministrativa in Sant'Antimo (Napoli), via Appia, edificio Molino Improta, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile autoveicoli terrestri secondo quanto risulta anche da esposti inviati da danneggiati assicurati con la citata società di mutuo soccorso Unitas con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 813269 del 17 aprile 1981 la società di mutuo soccorso Unitas è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa e che la società stessa con lettera del 23 maggio 1981, nel confermare il predetto esercizio, non ha manifestato l'intenzione di voler cessare dallo stesso;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa in genere ed in particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Unitas è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1973, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 25 gennaio 1982, n. 419 ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Unitas;

Sentita la commisisone consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Unitas, con sede in Velletri ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Velletri, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Ermete Errico.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Unitas, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(497)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Saturno, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Cosiderato che la Saturno assicurazioni S.m.r.l. - Società mutua a responsabilità limitata, con sede legale in Palermo, via Dante n. 28, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Palermo, esercita l'attività assicurativa in particolare nel ramo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore secondo quanto risulta dai verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede della società stessa dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo in data 18 agosto e 5 ottobre 1981;

Vista la nota in data 10 giugno 1981, n. 3241 con la quale la pretura di Milano, sezione III penale, ha trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia di certificato di assicurazione e relativo contrassegno emessi dalla predetta società dai quali risulta che la Saturno assicurazioni è una « società a forma mutua costituita ai sensi della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 » ed esercita l'attività assicurativa anche oltre i limiti territoriali della regione siciliana;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa in genere ed ha particolare quello dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società Saturno assicurazioni è priva dell'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa prevista dal citato testo unico numero 449 del 1959 e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 419 in data 25 gennaio 1982, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere sulla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società Saturno assicurazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982 ha espresso parere favorevole in merito alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La Saturno assicurazioni S.m.r.l. - Società mutua a responsabilità limitata, con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Costantino Volpes.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società Saturno assicurazioni ai sensi e con le modalità previste dal'art. 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(499)

DECRETO 26 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Mercantile, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso Mercantile, con sede in Roma, via G. Sacconi n. 33, esercita le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi effettuati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma in data 22 giugno 1981;

Visti i processi verbali con i quali i vigili urbani di Roma hanno elevato contravvenzione ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti di proprietari di veicoli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore con la predetta società di mutuo soccorso Mercantile;

Visti gli esposti inviati da danneggiati ed assicurati con la citata società di mutuo soccorso Mercantile con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 811267 del 16 febbraio 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la predetta società di mutuo soccorso Mercantile è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio della attività assicurativa;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Mercantile è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 217 del 14 gennaio 1982 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Mercantile;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 gennaio 1982, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Mercantile, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avvocato Enrico Bottai.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Mercantile, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

(495)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni Calabria e Sicilia della somma di lire 50 miliardi.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1973, n. 36, concernente provvidenza a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto l'art. 15 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119, con il quale la sopracitata legge n. 36/73 è rifinanziata per lire 50 miliardi per l'anno 1981;

Vista la legge di bilancio 23 aprile 1981, n. 164;

Acquisita l'intesa tra le regioni interessate Calabria e Sicilia sulla ripartizione della detta disponibilità di lire 50 miliardi, nella seduta della commissione interregionale del 13 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE del 19 novembre 1981;

Ritenuto di dover provvedere per l'anno finanziario 1981;

Decreta:

Art. 1.

A ciascuna delle regioni Calabria e Sicilia è assegnata la somma di lire 25 miliardi, per l'esercizio 1981, per le finalità ex art. 15 della richiamata legge finanziaria n. 119/81;

Art. 2.

L'onere complessivo, di lire 50 miliardi, graverà, per l'esercizio 1981, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 28

(430)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3797/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1982).

Regolamento (CEE) n. 3798/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe della sottovoce 03.01 B I *a*) 2 della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 379 *del* 31 *dicembre* 1981.

(363/C)

Regolamento (CEE) n. 3799/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3449/80 ampliando gli elenchi dei prodotti originari della Romania le cui restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità sono eliminate.

Pubblicato nel n. L 380 *del* 31 *dicembre* 1981.

(364/C)

Regolamento (CEE) n. 3800/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 3801/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, recante disposizioni transitorie per la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione in Grecia.

Pubblicati nel n. L 381 *del* 31 *dicembre* 1981.

(365/C)

Regolamento (CEE) n. 3802/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Sljivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV *a*) della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3803/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni tabacchi, della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3804/81 della commissione, del 21 dicembre 1981, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1982).

Regolamento (CEE) n. 3805/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1982).

Regolamento (CEE) n. 3806/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1982).

Regolamento (CEE) n. 3807/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3808/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3809/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1660/81 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982-1983 e 1983-1984, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Pubblicati nel n. L 382 *del* 31 *dicembre* 1981.

(356/C)

Regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3811/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Austria — transito comunitario — che modifica l'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3812/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Svizzera — transito comunitario — che modifica l'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3813/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3814/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3815/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 3816/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1982).

Pubblicati nel n. L 383 *del* 31 *dicembre* 1981.

(367/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 gennaio 1982, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) è prorogato al 31 maggio 1982.

Art. 2.

(*Soppresso*).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(502)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 gennaio 1982, ha autorizzato la società « Nielsen S.r.l. » con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 gennaio 1982 ha autorizzato la società Afir di P. Gotti, L. Venceslai, U. Palmieri & C, in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(542)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 16 dicembre 1981. Programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata (art. 37, legge 14 maggio 1981, n. 219).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che prevede la approvazione da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, di un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni predette con l'indicazione dei comuni interessati alla attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali e degli adduttori secondari;

Visto il programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata proposto dal Ministro della industria di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasmesso con nota n. 653026 del 24 novembre 1981;

Visto che per l'attuazione del programma speciale predetto è autorizzata la spesa di 100 miliardi e che la citata disposizione di cui all'art. 37 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 demanda a questo Comitato la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori secondari;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 27 febbraio 1981 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 20 marzo 1981 concernente la prima fase di metanizzazione del Mezzogiorno;

Considerato che per la realizzazione delle opere di metanizzazione del Mezzogiorno è previsto il ricorso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Sentite le regioni Basilicata e Campania, il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL che hanno espresso parere favorevole sul programma;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. E' approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata, comprendente i comuni di cui all'allegato 1, le aree industriali di cui all'allegato 2 e gli adduttori secondari di cui all'allegato 3; allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. Il quadro finanziario complessivo è definitivo nei seguenti termini:

reti cittadine: n. 84 comuni per un investimento complessivo di 121 miliardi di lire a costi 1981;

adduttori secondari: n. 11 per un investimento di circa 58 miliardi a costi 1981;

aree industriali: n. 18 per un investimento di circa 33 miliardi a costi 1981.

3. Per la realizzazione del programma integrativo speciale di metanizzazione è prevista la concessione:

a) di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (CEE) n. 724/1975 e successive modificazioni;

b) di contributi in conto capitale secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1, della legge n. 784/1980;

c) di contributi in conto interessi secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, della legge n. 784/1980;

d) di mutui integrativi della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 11, ottavo comma, della legge n. 784/1980.

4. Sullo stanziamento disposto dall'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono destinati 70 miliardi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1 della legge n. 784/1980 e 30 miliardi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2 della predetta legge.

Il CIPE si riserva la verifica e l'eventuale modifica della ripartizione degli stanziamenti.

5. E' concesso all'ENI un contributo in conto capitale del 40% della spesa preventiva per la realizzazione delle seguenti opere e secondo le seguenti ripartizioni:

aree industriali indicate nell'allegato 2, nell'importo massimo di 15 miliardi;

adduttori secondari indicati nell'allegato 3, nell'importo massimo di lire 25 miliardi.

6. Per gli interventi previsti dal programma integrativo speciale di cui al punto 2) e relativamente alle reti cittadine, la domanda di contributo dei comuni dovrà essere presentata entro un anno dalla data della presente delibera.

Per quanto riguarda gli adduttori secondari e le aree industriali l'esecuzione delle opere deve essere correlata ai tempi di realizzazione, rispettivamente, delle reti urbane e degli insediamenti industriali onde assicurare la fornitura di gas nei tempi necessari.

Per i comuni disastrati compresi nell'elenco di cui all'allegato *a*) del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito nella legge 19 marzo 1981, n. 75, il Ministro dell'industria potrà modificare il termine di presentazione della domanda di contributo in relazione ai programmi di ricostruzione.

7. Per assicurare la sollecita, coordinata ed economica realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas nei comuni ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 4 e per garantire l'opportuno collegamento di queste opere con i piani di ricostruzione dei centri danneggiati dal terremoto, le regioni interessate potranno promuovere la costituzione di consorzi tra quelli dei predetti comuni che, per la loro ubicazione sul territorio, possono costituire omogenei bacini di utenza per la distribuzione del gas.

8. Per quanto altro non previsto dalla presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate per la attuazione della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

ALLEGATO 1

COMUNI DA METANIZZARE
(Nuove reti)

Regione Campania:

1) Airola (Benevento)
2) Ariano Irpino (Avellino)
3) Atena Lucana (Salerno)
4) Bagnoli Irpino (Avellino)
5) Bisaccia (Avellino)
6) Buccino (Salerno)
7) Calabritto (Avellino)
8) Calitri (Avellino)
9) Caposele (Avellino)
10) Cassano Irpino (Avellino)
11) Castelfranci (Avellino)
12) Castelnuovo di Conza (Salerno)
13) Ceppaloni (Benevento)
14) Cervinara (Avellino)
15) Colliano (Salerno)
16) Contrada (Avellino)
17) Contursi Terme (Salerno)
18) Conza della Campania (Avellino)
19) Flumeri (Avellino)
20) Fontanarosa (Avellino)
21) Grottaminarda (Avellino)
22) Lacedonia (Avellino)
23) Laviano (Salerno)
24) Lioni (Avellino)
25) Luogosano (Avellino)
26) Mercogliano (Avellino)
27) Mirabella Eclano (Avellino)
28) Montella (Avellino)
29) Montefalcione (Avellino)
30) Montemiletto (Avellino)
31) Montemarano (Avellino)

32) Montesarchio (Benevento)
33) Montoro Inferiore (Avellino)
34) Montoro Superiore (Avellino)
35) Morra de Sanctis (Avellino)
36) Nusco (Avellino)
37) Oliveto Citra (Salerno)
38) Paduli (Benevento)
39) Palomonte (Salerno)
40) Paternopoli (Avellino)
41) Pietradefusi (Avellino)
42) Pietrelcina (Benevento)
43) Prata di Principato Ultra (Avellino)
44) Pratola Serra (Avellino)
45) Roccabascerana (Avellino)
46) Salvitelle (Salerno)
47) Sant'Agata de' Goti (Benevento)
48) Sant'Andrea di Conza (Avellino)
49) Sant'Angelo all'Esca (Avellino)
50) Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino)
51) San Gregorio Magno (Salerno)
52) San Leucio del Sannio (Benevento)
53) San Mango sul Calore (Avellino)
54) San Salvatore Telesino (Benevento)
55) Santomenna (Salerno)
56) Senerchia (Avellino)
57) Taurasi (Avellino)
58) Teora (Avellino)
59) Torre le Nocelle (Avellino)
60) Torella dei Lombardi (Avellino)
61) Valva (Salerno)
62) Villanova del Battista (Avellino)

Regione Basilicata:

1) Atella (Potenza)
2) Balvano (Potenza)
3) Baragiano (Potenza)
4) Bella (Potenza)
5) Brienza (Potenza)
6) Castelgrande (Potenza)
7) Filiano (Potenza)
8) Grassano (Matera)
9) Marsico Nuovo (Potenza)
10) Marsicovetere (Potenza)
11) Muro Lucano (Potenza)
12) Paterno (Potenza)
13) Pescopagano (Potenza)
14) Picerno (Potenza)
15) Rapolla (Potenza)
16) Ruvo del Monte (Potenza)
17) Satriano di Lucania (Potenza)
18) San Fele (Potenza)
19) Senise (Potenza)
20) Tramutola (Potenza)
21) Tricarico (Matera)
22) Vietri di Potenza (Potenza)

ALLEGATO 2

AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (1)

1) L'area intercomunitaria Lioni, Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi
2) Calitri
3) Calaggio (Lacedonia)
4) La Porrata (Sant'Angelo dei Lombardi)
5) Conza e Morra de Sanctis
6) Oliveto Citra
7) Calabritto
8) Zone termali Contursi Terme
9) Palomonte
10) Buccino e San Gregorio Magno
11) San Mango sul Calore
12) l'area adiacente allo svincolo per Balvano dell'autostrada Potenza-Salerno
13) la Piana di Baragiano, Bella e Muro Lucano, alle confluenze dei rispettivi territori
14) l'area denominata Isca-Pantanelle, sita nei territori di Satriano di Lucania e di Sant'Angelo le Fratte
15) l'area della Piana di Santa Loia allo scalo ferroviario del comune di Tito
16) l'area della Valle di Vitalba nella Comunità montana del Vulture
17) l'area del Medio Ofanto, sita in località Nerico nel comune di Pescopagano
18) l'area dell'agglomerato industriale di Viggiano nel comune omonimo

L'investimento totale a prezzi 1981 è di 33 miliardi di lire.

(1) Da ammettere anche ai contributi FESR.

ALLEGATO 3

ADDUTTORI SECONDARI (1)

1) Laviano - Pescopagano con diramazioni per i comuni del Medio Ofanto ed altri
2) Derivazione per Balvano
3) Derivazione per Brienza
4) Sant'Angelo dei Lombardi - Bisaccia
5) Nusco - Montella
6) Grottaminarda - Ariano Irpino
7) Derivazione per Baragiano
8) Marsico Nuovo - Marsicovetere
9) Derivazione per Satriano di Lucania
10) Derivazione per Tricarico
11) Derivazione per Senise

L'investimento totale a prezzi 1981 è di 58 miliardi di lire.

(1) Da ammettere anche ai contributi FESR.

ALLEGATO 4

ELENCO DEI COMUNI TERREMOTATI GIA' INCLUSI NELLA PRIMA FASE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE DEL 27 FEBBRAIO 1981.

Regione Campania:

1) Avellino (Avellino)
2) Solofra (Avellino)
3) Napoli (Napoli)
4) Castellammare di Stabia (Napoli)
5) Torre Annunziata (Napoli)
6) Casalnuovo di Napoli (Napoli)
7) Casavatore (Napoli)
8) Frattamaggiore (Napoli)
9) Giugliano in Campania (Napoli)
10) Angri (Salerno)
11) Nocera Inferiore (Salerno)
12) Pagani (Salerno)
13) Salerno (Salerno)
14) Cava de' Tirreni (Salerno)
15) Mercato San Severino (Salerno)
16) Montecorvino Rovella (Salerno)
17) Nocera Superiore (Salerno)
18) Sarno (Salerno)
19) Benevento (Benevento)
20) Altavilla Irpina (Avellino)
21) Atripalda (Avellino)
22) Mignano Monte Lungo (Caserta)

Regione Basilicata:

1) Potenza (Potenza)
2) Grottole (Matera)
3) Matera (Matera)
4) Ferrandina (Matera)
5) Salandra (Matera)
6) San Mauro Forte (Matera)
7) Stigliano (Matera)
8) Barile (Potenza)
9) Corleto Perticara (Potenza)
10) Grumeto Nova (Potenza)
11) Melfi (Potenza)
12) Rionero in Vulture (Potenza)
13) Tito (Potenza)
14) Viggiano (Potenza)

(475)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore, con mansioni di « addetto acquisizione dati », con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 19 gennaio 1982;

Visti gli articoli 2, 5, 35, 39, 42 e 43 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore, con mansioni di « addetto acquisizione dati », con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Riserva di posti

Un posto è riservato ai dipendenti di ruolo della Camera che conseguano l'idoneità riportando un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. Il beneficio dell'elevazione del limite massimo previsto per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei Gruppi parlamentari. Il limite massimo non può, comunque superare i 40 anni di età.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti predetti e quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione della Camera può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al Segretario generale della Camera, debbono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la compilazione delle domande gli aspiranti possono seguire lo schema allegato al presente bando.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento e inoltrate entro il termine di cui al primo comma del presente articolo purché pervengano alla Camera entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni di età, ma non i 40, è tenuto ad indicare il titolo in base al quale, ai sensi della normativa vigente, chiede l'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi dei provvedimenti medesimi (numero della sentenza, autorità giudiziaria emanante e titolo del reato);

6) se abbia procedimenti penali pendenti a proprio carico, indicandone, in caso affermativo, gli estremi (numero del procedimento, autorità giudiziaria presso cui è pendente e titolo del reato);

7) di essere di sana costituzione fisica;

8) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando lo istituto presso il quale è stato conseguito e la data del conseguimento;

9) gli eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

11) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) se intende o meno sostenere la prova facoltativa in lingua straniera, indicando, in caso affermativo, la lingua prescelta;

14) il documento di identità personale di cui è provvisto, indicandone il tipo ed il numero; ove non possieda alcun documento l'aspirante dovrà allegare alla domanda una fotografia autenticata nelle forme di legge.

L'aspirante deve, altresì, indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché, ove posseduto, un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per i militari alle armi è sufficiente il visto dei rispettivi superiori.

Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nei commi precedenti e che non siano corredate dalla autenticazione della firma non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione disporrà le prove d'esame; ammetterà i candidati alla prova scritta, alla prova pratica e al colloquio; stabilirà la graduatoria finale.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in una prova selettiva, in una prova pratica professionale, in una prova scritta culturale ed in un colloquio.

La prova selettiva consiste nella dattiloscrizione sotto dettatura di un brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di cinque minuti.

I candidati che avranno conseguito un giudizio di idoneità nella prova predetta saranno ammessi a sostenere una prova pratica professionale e una prova scritta culturale.

La prova pratica professionale consiste nella trascrizione di un testo a contenuto prevalentemente alfabetico su supporto meccanografico tramite l'impiego di macchine perforatrici IBM 129.

La durata della prova sarà stabilita dalla commissione.

La prova scritta culturale consiste nello svolgimento di un tema di nozioni di ordinamento costituzionale dello Stato, compreso il regolamento della Camera, nel tempo massimo di 3 ore.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno nel complesso delle due prove, scritta culturale e pratica professionale, un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

nozioni di ordinamento costituzionale dello Stato, compreso il regolamento della Camera;

organizzazione amministrativa interna della Camera.

I candidati possono chiedere nella domanda di sostenere una prova facoltativa orale in lingua straniera, consistente nella lettura e traduzione di un brano e in una breve conversazione.

Il risultato di tale prova sarà valutato con l'attribuzione di punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua fino ad un massimo complessivo di punti 0,30. Il punteggio attribuito nella prova facoltativa in lingua straniera sarà assommato a quello del colloquio.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nel colloquio conseguiranno un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale risulterà dalla media fra il punteggio medio delle prove scritta e pratica e quello del colloquio, ivi compreso il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera.

Sulla base dei punteggi finali sarà formata la graduatoria, nella quale si terrà conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio, nonché della riserva di posti per gli interni prevista nell'art. 2 del presente bando.

Art. 7.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'Amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per la prova selettiva dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o invito, muniti del documento di identità indicato in domanda, nella data e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1982.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti, redatti in carta legale e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;

7) certificato del godimento dei diritti politici;

8) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

9) gli altri eventuali titoli che diano diritto a preferenza.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

Coloro che siano impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 7 compreso.

I vincitori, prima di essere chiamati in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura dell'Amministrazione della Camera, al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni della professionalità.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno prorogabile di un altro anno e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma in ruolo, al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il Regolamento dei Servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei Deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 27 gennaio 1982

Il Presidente: Jotti

Il segretario generale: Longi

Allegato

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .), il . . . . . . (a) e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . ., n. . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore, con mansioni di «addetto alla acquisizione dati», con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . ., in data . . . .;

7) è in possesso dei seguenti altri titoli professionali e di studio: . . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la propria posizione è la seguente: . . . . (*e*);

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, ne è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;

12) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere: . . . .;

13) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento (*h*);

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . . . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, ma non i 40, indicare il titolo in base al quale, ai sensi della normativa vigente, si chiede l'elevazione del limite massimo di età;

(*b*) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza ed il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente ed il titolo del reato;

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti;

(*e*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; ovvero: di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; ovvero: di godere dell'esonero dal servizio militare: . . . .;

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso . . . .; data di assunzione . . . . .; qualifica . . . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso . . . ., dal . . . . al . . . . con la qualifica di . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego);

(g) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza;

(h) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge;

(i) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(505)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e possibilmente dattiloscritte dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana.

Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum* dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altra amministrazione.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anziché stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari	massimo	punti	25 —
attività scientifica tecnica e vari	»	»	25 —
pubblicazioni scientifiche e vari .	»	»	50 —

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolare dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali degli invalidi, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata dalle benemenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 221

(446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di « collaboratore » (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di « collaboratore » per gli uffici provinciali di Milano, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte seconda) n. 228 del 20 agosto 1981, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande, 21, Eur, nei giorni 22 e 23 febbraio 1982 con inizio alle ore 7,30.

(567)

REGIONE CALABRIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 13, IN S. GIOVANNI IN FIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(48/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN PIEDIMONTE MATESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(54/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOLACE N. 7, IN MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Marsciano (Perugia).

(56/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 28 del 29 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 2, in Castrovillari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale presso il presidio ospedaliero di Castrovillari e a posti di infermieri generici presso il presidio ospedaliero di Mormanno.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 4 - Ospedale di Lagonegro, in Lagonegro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Associazione dei comuni Alta Valtellina - Unità socio sanitaria locale n 24, in Bormio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario.

Regione Calabria - Assessorato igiene e sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito elettrotecnico-carriera di concetto, presso il presidio ospedaliero « G. Jazzolino » in Vibo Valentia.

Ospedale generale provinciale Umberto I, in Enna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

Ospedale Busacca - Ente ospedaliero generale di zona, in Scicli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza: Concorsi a posti di infermiere professionale e a posti di ostetrica, presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata.

Associazione dei comuni Virgiliani - Unità socio sanitaria locale n. 47 - Presidio ospedaliero di Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di estetrica capo.

Ente ospedaliero « Ospedali Riuniti » - Ospedale regionale generale in Cagliari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di aggiunto di ragioneria, aggiunto di segreteria, aggiunto geometra, operatore centro meccanografico, applicato, perforatore, operaio conducente automezzi ad alta specializzazione, operaio disinfettore ad alta specializzazione, operaio idraulico ad alta specializzazione, operaio muratore ad alta specializzazione, operaio meccanico ad alta specializzazione, operaio verniciatore ad alta specializzazione, operaio falegname ad alta specializzazione, operaio elettricista ad alta specializzazione, operaio fuochista ad alta specializzazione, operaio cuoco ad alta specializzazione, portiere, assistente tecnico biologo, assistente tecnico chimico, capo tecnico di laboratorio medico, tecnico di laboratorio medico, tecnico di anatomia patologica, tecnico di istopatologia, ostetrica capo, ostetrica, capo sala, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice, terapista della riabilitazione fisiokinesiterapista, massofisioterapista, logopedista, ortottista, dietista, assistente fisico, operaio specializzato cuciniere.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820300)